

Gli **approfondimenti** di **Publika**

Approfondimento n. 87 – 11 marzo 2021

REGOLAMENTO INERENTE LE ASSUNZIONI DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A cura di Cristina Bortoletto

REGOLAMENTO INERENTE LE ASSUNZIONI DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

di Cristina Bortoletto

1. Premessa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2020 n. 316 il decreto n. 174 del 07.08.2020 ad oggetto: *“Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.”*¹ che sostituisce il precedente regolamento approvato con D.M. n. 204/2014, che viene contestualmente abrogato.

Le amministrazioni interessate dalle assunzioni dei testimoni di giustizia sono quelle individuate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Dette assunzioni:

- avvengano per chiamata diretta nominativa;
- nel limite dei posti disponibili evidenziati nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni/sostenibilità finanziaria della spesa;
- sulla base di intese tra il Ministero dell’Interno e le Amministrazioni interessate.

2. I destinatari della procedura di assunzione

I soggetti per i quali la norma prevede speciali misure di reinserimento sociale e lavorativo, precisamente individuati alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 6/2018, sono i testimoni di giustizia secondo la definizione contenuta nell’art. 2, della Legge n. 6/2018².

In via sostitutiva, qualora l’interessato non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, possono subentrare il coniuge e i figli ovvero, in subordine, i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. È compito del testimone di giustizia indicare un solo beneficiario, tra quelli ammessi dalla norma, quale proprio sostituto ai fini dell’assunzione in una pubblica amministrazione.

Le domande vanno presentate alla *Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*³.

¹ <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-21&atto.codiceRedazionale=20G00193&atto.articolo.numero=0&qId=11fc1026-9dc7-4bb6-a929-0c2f914d8e59&tabID=0.44624092385189806&title=lbl.dettaglioAtto>

² <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-06&atto.codiceRedazionale=18G00022&atto.articolo.numero=0&qId=2c8fbd0e-1746-4c58-ba8b-7cb85f9cc8da&tabID=0.44624092385189806&title=lbl.dettaglioAtto>

³ Prevista dall’art. 10 del D.L. n. 8/1991.

3. La ricognizione dei posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni

Il Servizio Centrale di Protezione⁴ entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 174/2020, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle esigenze di sicurezza e riservatezza personale, che il Servizio centrale individua d'intesa con i prefetti competenti, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare ai fini della norma. È obbligatorio per le amministrazioni presso le quali è stata effettuata la ricognizione suindicata, comunicare tempestivamente al Servizio centrale, l'esito, anche negativo, di detta ricerca.

4. La procedura di assunzione

Ai sensi dell'art. 7 del decreto in oggetto, il Servizio centrale dispone l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti aventi diritto, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.

Gli interessati all'assunzione dovranno essere sottoposti ad una **prova di idoneità**, che non comporta valutazione comparativa e vale solo per accertare la capacità e l'attitudine a svolgere le mansioni della categoria e del profilo professionale oggetto della procedura, secondo le disposizioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

⁴ Il Servizio centrale di protezione è istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno.